

REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI  
DI CONDOTTE ILLECITE  
E  
DI IRREGOLARITÀ RICEVUTE  
DA PARTE DEL DIPENDENTE E RELATIVE FORME  
DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)

*Approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 38 del 14.12.2023*

*Approvato definitivamente con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 27.02.2024*

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E DI IRREGOLARITA' RICEVUTE DA PARTE DEL DIPENDENTE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| RIFERIMENTI NORMATIVI .....  | 3  |
| Premessa.....  | 4  |
| Articolo 1 - Definizioni .....   | 4  |
| Articolo 2 - Oggetto del Regolamento .....   | 5  |
| Articolo 3 - Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del Regolamento .....   | 5  |
| Articolo 4 - I canali delle segnalazioni.....  | 6  |
| Articolo 5 - Oggetto e finalità della segnalazione .....   | 7  |
| Articolo 6 - Requisiti della segnalazione .....  | 8  |
| Articolo 7 - Soggetti preposti a ricevere la segnalazione.....   | 8  |
| Articolo 8 - Istruttoria della segnalazione.....   | 8  |
| Articolo 9 - Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni.....  | 9  |
| Articolo 10 - Soggetti a supporto del RPCT nella gestione delle segnalazioni .....   | 10 |
| Articolo 11 - Segnalazione di condotte illecite/irregolarità effettuate dal whistleblower a soggetti diversi dal RPCT..... | 10 |
| Articolo 12 - Tutela del whistleblower.....  | 10 |
| Articolo 13 - Responsabilità del whistleblower .....   | 11 |
| Articolo 14 - Tutela e riservatezza del soggetto segnalato.....  | 12 |
| Articolo 15 - Trattamento dei dati personali.....  | 12 |
| Articolo 16 - Disposizioni finali.....   | 12 |

## RIFERIMENTI NORMATIVI

**Direttiva (UE) 2019/1937** *“Riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”;*

**Regolamento UE 2016/679** *“Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;*

**Legge n. 190 del 06/11/2012** *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;*

**Legge n. 179 del 30/11/2017** *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;*

**Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023** *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;*

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196** *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;*

**Decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013** *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001”;*

**Deliberazione ANAC n. 469 del 09/06/2021** *“Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D. Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;*

**Deliberazione ANAC n. 311 del 12/07/2023** *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.*

## Premessa

La tutela del segnalante (di seguito denominato anche “*whistleblower*”) è disciplinata in ultimo dal Decreto Legislativo n. 24/2023 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del Diritto dell’Unione Europea ed è orientato, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e dall’altro, è strumento per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione. Ricadono nella normativa anche le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. Rimangono, invece, escluse dal citato Decreto Legislativo le segnalazioni circa i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di Sicurezza e Difesa Nazionale.

La segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità, quindi, si configura quale modalità attraverso la quale il segnalante contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli dell’interesse all’integrità dell’Ente/Consorzio e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

## Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) “**violazioni**”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o privata;
- b) “**condotte illecite**”: illeciti commessi relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi; salute e benessere degli animali; salute pubblica; tutela della vita privata e protezioni dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) “**atti e omissioni che vanificano l’oggetto e le finalità delle disposizioni europee e nazionale**”: atti o omissioni relative ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi; salute e benessere degli animali; salute pubblica; tutela della vita privata e protezioni dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) “**informazioni sulle violazioni**”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse e che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia intrattiene un rapporto giuridico;
- e) “**segnalazione**”: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- f) “**segnalazione interna**”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite canale interno di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 24/2023;
- g) “**segnalazione esterna**”: la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite il canale di segnalazione esterna all’ANAC di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 24/2023;
- h) “**divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente**”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- i) “**persona segnalante**” (anche: **whistleblower**): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;

- j) **“facilitatore”**: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione;
- k) **“contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica;
- l) **“persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna;
- m) **“ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione;
- n) **“seguito”**: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) **“riscontro”**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alle segnalazioni.

## **Articolo 2 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità rivolte al RPCT del Consorzio Ambiente Dora Sangone (di seguito nominato “Consorzio” o “C.A.DO.S.”) da parte del *whistleblower* nel rispetto delle prerogative a quest’ultimo riservate dalla normativa di riferimento, con il coinvolgimento delle Strutture del Consorzio interessate al procedimento oggetto di segnalazione.

## **Articolo 3 - Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti del Consorzio con contratto a tempo indeterminato e determinato, con rapporto di lavoro individuale, regolato contrattualmente, nonché a tutti coloro che prestano servizio a qualsiasi titolo alle dipendenze del C.A.DO.S. ivi compresi i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni presso il Consorzio in posizione di comando o di distacco o in attuazione di convenzioni, accordi o altra forma di collaborazione interistituzionale nonché i soggetti incaricati a contratto ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. 267/2000.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì, indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico che li lega al Consorzio, e della gratuità o meno della prestazione, ai lavoratori autonomi, ai titolari di rapporti di collaborazione, ai consulenti, ai liberi professionisti, ai tirocinanti, ai volontari, ai praticanti legali, ai lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, borsisti che prestano attività a favore del C.A.DO.S. nonché al Segretario generale, ai componenti del Nucleo interno di valutazione (NIV) o dell’ Organismo di revisione economico finanziaria e comunque alle persone che esercitano anche di fatto funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza per conto del C.A.DO.S..

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano inoltre ai lavoratori e collaboratori dei soggetti fornitori di beni o servizi o che realizzano opere o lavori in favore del C.A.DO.S. anche al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici purché le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti e/o irregolarità relativi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a favore del Consorzio medesimo (di seguito complessivamente indicati “dipendente”).

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, il presente Regolamento riguarda le segnalazioni di condotte illecite e/o di irregolarità di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

## **Articolo 4 - I canali delle segnalazioni**

Le segnalazioni al Consorzio possono essere fatte secondo i seguenti canali:

### Segnalazioni interne

Le segnalazioni interne possono essere fatte:

- a) in forma scritta tramite piattaforma informatica con utilizzo di strumenti di crittografia e nelle more della sua istituzione, tramite posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interno di una busta chiusa con la dicitura "Riservato – Whistleblowing D.lgs. n.24/2023" recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio C.A.DO.S – Corso Francia, 98 – Rivoli (TO)
- b) in forma orale mediante un incontro diretto su richiesta del segnalante da inoltrare al RPCT da tenersi di norma entro 5 giorni dalla richiesta. Nell'ipotesi in cui la segnalazione è acquisita in forma orale questa è documentata, previo consenso del segnalante, a cura del RPCT mediante redazione di apposito verbale dell'incontro; la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni vengono acquisite dal RPCT del Consorzio e protocollate, appena perfezionate, in un registro unico riservato con numero progressivo di protocollazione.

Il RPCT nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il RPCT, sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può archiviare la richiesta.

In tal caso deve darne notizia al segnalante.

### Segnalazioni anonime

Il C.A.DO.S. si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime che abbiano un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati.

La valutazione in tal senso è demandata in via esclusiva al RPCT che deve motivare la sua scelta.

### Segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art.7 del Decreto Legislativo n. 24/2023, è istituito presso l'ANAC: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e può procedere alla loro archiviazione.

#### Divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### **Articolo 5 - Oggetto e finalità della segnalazione**

La normativa vigente, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tra le condotte illecite oggetto delle segnalazioni possono essere indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni o omissioni, commesse o tentate, anche non penalmente rilevanti:

- poste in essere in violazione del codice di comportamento del C.A.DO.S. o di altre disposizioni regolamentari o contrattuali, sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio al Consorzio, quali:
  - sprechi;
  - conflitto di interessi non dichiarato;
  - nepotismo;
  - ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali;
  - assunzioni non trasparenti;
  - irregolarità contabili;
  - false dichiarazioni;
  - violazione delle norme ambientali e sicurezza sul lavoro.

| <b>Tabella riepilogativa</b>   |   |
|--|---|
| <b>Eventi meritevoli di segnalazione e conseguente presa in carico da parte del RPCT</b>   | <b>Eventi non meritevoli di segnalazione e di presa in carico da parte del RPCT</b>                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● reati, illeciti, irregolarità;</li> <li>● comportamenti a danno del Consorzio;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● rivendicazioni e istanze esclusivamente di carattere personale;</li> </ul> |

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● azioni suscettibili di arrecare danno economico-patrimoniale o di immagine al Consorzio;</li> <li>● azioni suscettibili di arrecare danno alla salute e sicurezza di dipendenti, utenti, cittadini e/o danno all'ambiente;</li> <li>● violazioni di disposizioni contenute in codici di comportamento, procedure interne, sanzionabili in via disciplinare.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● voci, sentito dire.</li> </ul> |
|---|---|

## **Articolo 6 - Requisiti della segnalazione**

Ai fini della formulazione della segnalazione è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che un'irregolarità ovvero un fatto illecito si sia verificato, comprese le ipotesi di eventi illeciti/irregolarità non ancora perfezionati seppure in presenza di elementi precisi e concordanti che facciano ritenere che i fatti stiano per accadere.

La segnalazione effettuata dal *whistleblower* deve contenere tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di effettuare le dovute e necessarie verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve indicare:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione ricoperta all'interno del Consorzio, salvo il caso di segnalazione anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti descritti;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni possono essere fatte anche in forma anonima cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore.

## **Articolo 7 - Soggetti preposti a ricevere la segnalazione**

Il C.A.DO.S. individua nel RPCT l'unico soggetto abilitato a ricevere la segnalazioni.

Il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza e a suo insindacabile giudizio, potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

In ogni caso è fatto obbligo alle componenti consortili interpellate di fornire al RPCT tutto il supporto richiesto nei tempi e con le modalità indicate.

La mancata risposta delle strutture del Consorzio consultate entro i termini comunicati dal RPCT comporta la segnalazione dell'inadempimento alla Direttore del Consorzio.

## **Articolo 8 - Istruttoria della segnalazione**

Il RPCT è tenuto a effettuare un'attività di verifica e di analisi di quanto segnalato, non spettandogli il compito di accertare responsabilità individuali di qualunque natura ovvero di svolgere controlli di legittimità e/o di merito su atti e provvedimento del Consorzio.



Prima di avviare l'istruttoria, il Segretario attribuisce al whistleblower un codice sostitutivo per garantirne l'anonimato durante lo svolgimento dell'istruttoria medesima.

Il RPCT procede, in primo luogo, alla valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente e, conseguentemente, avvia l'istruttoria interna sui fatti descritti nella segnalazione, mantenendo l'assoluto riserbo sull'identità del segnalante ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati senza rilevare l'identità di cui che ha segnalato.

Ai fini dell'istruttoria, se la segnalazione viene ritenuta incompleta, imparziale o non del tutto chiara, il RPCT può richiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne. Tale richiesta interrompe il termine di conclusione del procedimento. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta di accertamenti senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il RPCT potrà decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Nel caso in cui il RPCT non ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, dispone l'archiviazione della stessa.

Nel caso in cui invece il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è tenuto a rivolgersi agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante.

Gli organi preposti interni quali autorizzati in C.A.DO.S. al trattamento dati e gli enti/istituzioni riceventi quali autonomi titolari del trattamento garantiranno, da quel momento, la liceità del trattamento dei dati personali e l'applicazione dei principi di data protection ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

L'esito dell'istruttoria è trasmessa al Direttore del Consorzio affinché proceda all'accertamento delle responsabilità e alle azioni conseguenti.

Nel caso in cui ricorrano delle condizioni legate alle funzioni dell'OIV (Organo Indipendente di Valutazione), il risultato dell'istruttoria sarà trasmesso anche allo stesso.

In ogni caso il RPCT provvederà a comunicare tempestivamente l'esito della segnalazione al whistleblower (segnalante).

L'attività complessivamente svolta durante la gestione della segnalazione è rappresentata in un verbale che descrive i fatti accertati e prefigura i eventuali illeciti o violazioni commesse.

Il verbale debitamente datato, protocollato e firmato, è redatto dall'ufficio del RPCT.

## **Articolo 9 - Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro gestione e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Se la segnalazione è effettuata oralmente al RPCT si redige verbale che viene sottoscritto dal segnalante.

## **Articolo 10 - Soggetti a supporto del RPCT nella gestione delle segnalazioni**

Il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza e a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi, oltre che del proprio ufficio di supporto, di soggetti interni al Consorzio (es. NIV), nonché di ogni altro soggetto ritenuto necessario avuto riguardo alle specifiche competenze eventualmente richieste per la valutazione della segnalazione. Di tale gruppo non possono far parte i componenti degli uffici preposti ai procedimenti disciplinari.

I soggetti coinvolti nella valutazione delle segnalazioni hanno i medesimi obblighi di riservatezza cui è sottoposto il RPCT.

## **Articolo 11 - Segnalazione di condotte illecite/irregolarità effettuate dal whistleblower a soggetti diversi dal RPCT**

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al whistleblower.

La mancata trasmissione comporta una responsabilità disciplinare in capo al soggetto che non ha provveduto ad inviare la segnalazione al RPCT.

## **Articolo 12 - Tutela del whistleblower**

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del dipendente non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

In caso di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rilevazione della propria identità.

Fanno eccezione i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione del *whistleblower* è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241 del 1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013.

Le disposizioni di esclusione dall'accesso documentale non trovano applicazione qualora disposizioni di legge speciale ne vietino l'applicazione (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

E' fatto divieto di ritorsioni anche solo tentata o minacciata nei confronti del whistleblower.

Il dipendente che segnala condotte illecite e/o irregolari di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può subire in via esemplificativa:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifiche orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o altra sanzione;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- i) danni anche alla reputazione della persona;
- j) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni e/o servizi;
- k) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La segnalazione effettuata dal dipendente nell'interesse dell'integrità del Consorzio costituisce "giusta causa di rilevazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto", escludendo l'integrazione dei reati di cui all'art. 326 "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio", 622 "rivelazione del segreto professionale" e 623 "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" del codice penale.

Il *whistleblower* non può parimenti essere accusato della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà sanciti ex art. 2105 cod. civ.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito potrà dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e all'ufficio preposto ai procedimenti disciplinari. Nei casi più gravi, l'Amministrazione può valutare il trasferimento per incompatibilità ambientale dei soggetti interessati, ma nel caso del denunciante, solo con il consenso del medesimo.

### **Articolo 13 - Responsabilità del whistleblower**

Qualora a seguito degli accertamenti interni effettuati da parte del RPCT, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche o al solo scopo di danneggiare il denunciato e/o altri soggetti, il RPCT segnala l'esito degli accertamenti al Direttore e all'ufficio preposto ai procedimenti disciplinari.

Eventuale specifico provvedimento disciplinare erogato nei confronti del segnalato, non sarà oggetto di comunicazione al segnalante.

## **Articolo 14 - Tutela e riservatezza del soggetto segnalato**

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato.

Quanto sopra al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

Il Consorzio è, pertanto, tenuto ad aver cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, della tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai pregiudizi, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongano l'obbligo di comunicazione del nominativo del soggetto segnalato (ad esempio richieste dell'autorità giudiziaria o contabile).

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

## **Articolo 15 - Trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione della segnalazione sono effettuati dall'ufficio RPCT in qualità di autorizzati al trattamento.

## **Articolo 16 - Disposizioni finali**

A tutela del segnalante e allo scopo di rendere quanto più efficace possibile l'attività di sensibilizzazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di azioni illecite, il Consorzio C.A.DO.S. procederà a pubblicare il presente Regolamento sul proprio sito *web* nella sezione Amministrazione Trasparente.